

Publicato il 14/11/2022

N. 00651/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01238/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppina Maria Gallo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Fell, Francesco Leone, Irene Contorno, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

contro

- l'Assessorato della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana; Dipartimento della funzione pubblica della Regione Siciliana, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via V. Villareale n. 6;

nei confronti

- di Marianna Zambeletti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) quanto al ricorso introduttivo:

«- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, pubblicato in data 22 giugno 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierna ricorrente non vi risulta ricompresa per il profilo CPI-SML;

- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», sostenuta da parte ricorrente in data 26 maggio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 27 maggio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico pari a 19,75, inferiore alla soglia di idoneità, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione dei quesiti nn. 47, 57 e 50;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 47, 57 e 50, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 47, 57 e 50, del questionario di parte ricorrente, somministrati nel medesimo questionario;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- della redigenda graduatoria di merito del concorso de quo, nella parte in cui l'odierna ricorrente, non verrà ricompresa tra i candidati vincitori;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stato approvato l'elenco degli idonei alla prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'accertamento

- dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimat

- al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso»;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

«- del D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022, recante la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D),

pubblicato in data 15 settembre 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierno ricorrente non vi risulta ricompreso per il profilo CPI-SML;

- dell'Avviso pubblicato in data 6 ottobre u.s. sul sito dell'Amministrazione, con cui la stessa invita i candidati vincitori a comunicare, dalle ore 17,30 del 10/10/2022 alle ore 17,30 del 17/10/2022 la scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, e delle conseguenti assegnazioni alle sedi lavorative ai candidati vincitori, di prossima pubblicazione, nella parte in cui non viene concesso all'odierno ricorrente di prenderne parte;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria del concorso de quo; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale [...]».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana; del Dipartimento della funzione pubblica della Regione Siciliana, della Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A;

Viste le memorie delle parti;

Vista l'ordinanza n. 522/2022;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 49 e 55 c.p.a.;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del giorno 9 novembre 2022 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla sollecita definizione della procedura e che comunque l'approvazione della graduatoria non determina effetti irreversibili per la parte ricorrente; che, in ogni caso, le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché va fissata la relativa udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto:

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione – con modalità diverse dalla PEC – del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo ai controinteressati non intimati ed a quelli già intimati a mezzo pec, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;
- l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:
 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
 - l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
 - l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra tutte le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023.

Onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.